

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2007, N. 9 “Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza” – Artt. 3, 5.

Publicata nel B.U. Liguria 28 marzo 2007, n. 7, parte prima.

(...)

Art. 3

Nomina, incompatibilità, decadenza.

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura e resta in carica fino all'insediamento del successore.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza di quattro quinti dei Consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi dei Consiglieri assegnati nelle successive.
3. Per l'elezione sono richiesti i medesimi requisiti previsti per l'elezione a Consigliere regionale, oltre alla laurea in giurisprudenza ovvero in medicina, psicologia, pedagogia, servizi sociali o titoli equipollenti e un'adeguata e comprovata esperienza in campo minorile.
4. Non possono essere eletti Garante:
 - a) i membri del parlamento, i ministri, i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali e i titolari di altre cariche elettive;
 - b) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie regionali;
 - c) i direttori di Distretto sanitario e i Direttori sociali previsti dalla *L.R. n. 12/2006*;
 - d) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione e/o da altri enti pubblici;
 - e) i segretari regionali, provinciali e locali di partiti o movimenti politici;
 - f) i titolari di cariche associative e/o presso organizzazioni non governative legate direttamente e/o indirettamente alle materie oggetto dell'attenzione del Garante.
5. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale invita il Garante a rimuovere tale causa nel termine di quindici giorni. In caso di inottemperanza, ne dichiara la decadenza dalla carica, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale affinché provveda alla sostituzione ⁽²⁾.

(2) Il presente articolo era stato in un primo momento abrogato dall'*art. 9, comma 2, L.R. 24 dicembre 2008, n. 44*, nella versione originaria. Successivamente detto comma 2 è stato modificato dall'*art. 55, comma 3, L.R. 9 aprile 2009, n. 6*, la cui nuova formulazione non prevede più l'abrogazione del presente articolo, bensì la sua applicazione compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare come ivi indicato.

(...)

Art. 5

Trattamento economico e budget annuale ⁽³⁾.

1. Al Garante è attribuita un'indennità di funzione, per dodici mensilità, pari al 18 per cento dell'indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Qualora non sia residente nel luogo in cui svolge le proprie funzioni, è dovuto, per ogni giornata, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali ⁽⁴⁾.

2. Il Garante dispone per le proprie attività di un budget annuale, messo a disposizione dalla Giunta regionale, con obbligo di rendiconto ⁽⁵⁾.

(3) Il presente articolo era stato in un primo momento abrogato dall'*art. 9, comma 2, L.R. 24 dicembre 2008, n. 44*, nella versione originaria. Successivamente detto comma 2 è stato modificato dall'*art. 55, comma 3, L.R. 9 aprile 2009, n. 6*, la cui nuova formulazione non prevede più l'abrogazione del presente articolo, bensì la sua applicazione compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare come ivi indicato.

(4) Comma così modificato dall'*art. 2, L.R. 12 aprile 2011, n. 8*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4 della medesima legge*).

(5) Comma così modificato dall'*art. 1, L.R. 6 ottobre 2009, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7 della stessa legge*).

(...)